

AI SIGG.RI PRESIDENTI CONFSERVIZI
- LOMBARDIA
- MARCHE

**AL SIG. SEGRETARIO NAZIONALE UNIONE NAZIONALE
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**
- ROMA

AL SIG. PRESIDENTE ANCI
- ABRUZZO

**E A TUTTI GLI ALTRI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
ADERENTI AL SERVIZIO**
- LORO SEDI -

Roma, 24 giugno 2009

**OGGETTO: LEGGE 18 GIUGNO 2009 N. 69 - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA
SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ NONCHÉ IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE.**

* * * * *

Si rende noto alle Aziende, Società ed Enti in indirizzo, che sulla G.U.R.I. n. 140 del 19 giugno 2009 è stata pubblicata la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, che entrerà in vigore il 4 luglio p.v..

Si segnalano di seguito le disposizioni del provvedimento di maggiore interesse per gli Aderenti al Servizio.

Legge n. 241/1990.

Con la legge n. 69/09, il legislatore ha apportato sostanziali modifiche alla normativa sul procedimento amministrativo, contenuta nella legge n. 241/90 e s.m.i..

Certezza dei tempi di conclusione del procedimento

L'art. 7 del provvedimento sullo sviluppo economico riscrive l'art. 2 della legge 241/90.

La principale novità consiste nella riduzione del termine generale per la conclusione di un procedimento amministrativo da 90 a 30 giorni.

Resta però, invariata, la possibilità di prevedere con provvedimenti *ad hoc* da parte del Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministri competenti in relazione all'amministrazione pubblica statale di riferimento, di prevedere termini fino a 90 giorni.

Tale disposizione si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 69/09, e, pertanto, **fino al 4 luglio 2010 continua a trovare applicazione l'attuale disposizione di cui all'art. 2, legge 241/90, che prevede, in via generale (e cioè senza necessità di provvedimento ad hoc) il termine massimo di 90 giorni entro il quale concludere il procedimento amministrativo.**

Del pari, la possibilità di tenere sospeso un procedimento viene ridotta da 90 a 30 giorni.

Rimane, invece, sostanzialmente invariata la disciplina della decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi (dall'inizio del procedimento avviato d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte), della sospensione del termine per l'acquisizione di informazioni (consentita soltanto una volta e per un periodo massimo, però, non superiore a trenta giorni) e la facoltà, per l'interessato, di proporre ricorso innanzi agli Organi di giustizia amministrativa avverso il silenzio dell'amministrazione.

L'ultimo comma del novellato art. 2 della legge 241/90, prevede, poi, che la mancata emanazione del provvedimento amministrativo nei termini previsti per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento

Con il medesimo art. 7, legge n. 69/09, il legislatore ha inserito, dopo l'art. 2, modificato nei termini sopra esposti, l'art. 2-bis, prevedendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti preposti all'esercizio di attività amministrative sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Il nuovo quadro normativo prevede, inoltre, che il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti e di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato.

Conferenza di servizi e silenzio assenso

L'art. 9 del provvedimento in esame modifica l'art. 14 della 241/90, che disciplina la conferenza di servizi.

Viene previsto, innanzitutto, che la conferenza di servizi può svolgersi in via telematica (art. 14-ter, comma 1).

Inoltre, alla medesima norma sono inseriti i commi 2-bis e 2-ter, che prevedono che alla conferenza di servizi e alla conferenza di servizi preliminare, sono convocati i soggetti proponenti il progetto che ha avviato il procedimento; possono partecipare, altresì, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi per i quali il procedimento amministrativo o il progetto esaminato in conferenza implichi specifici adempimenti. In entrambe le ipotesi i soggetti coinvolti non hanno diritto di voto.

L'art.9 della legge n. 69/09 apporta, inoltre, una rilevante integrazione alla dichiarazione di inizio attività, stabilendo che, nel caso in cui la dichiarazione abbia ad oggetto impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazioni di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione dell'amministrazione competente.

Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle Regioni e degli enti locali

L'art. 10 della legge sullo sviluppo economico modifica gli artt. 22 e 29 della legge sul procedimento amministrativo, rafforzando il diritto di accesso ai documenti amministrativi e confermando che tale diritto rappresenta un principio generale dell'attività amministrativa, indispensabile per dare attuazione ai principi costituzionali di trasparenza, imparzialità e partecipazione dei cittadini.

Inoltre, viene previsto che le norme della legge n. 241/90, si applicano a tutte le società a partecipazione pubblica totale o prevalente, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative.

D.lgs. n. 163/2006.

Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici

Con l'art. 17 della legge in commento, è stata disposta, a far data dal 1° luglio 2009, l'abrogazione dell'art. 36, comma 5, terzo periodo, e dell'art. 37, comma 7, terzo periodo, d.lgs. 163/06 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture..

Tale novella, motivata dall'esigenza di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto, ha innovato in parte la disciplina della partecipazione dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) e c), del Codice, al fine di incentivare la partecipazione alla gare pubbliche delle piccole e medie imprese.

Com'è noto, infatti i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, e a quest'ultimi, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.

A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 152/08, cd. terzo decreto correttivo, tale divieto, contenuto nell'art. 36, comma 5, primo capoverso, d.lgs. n. 163/06, era stato esteso, a tutte le imprese facenti parte del consorzio stabile concorrente ad una pubblica gara, nell'ipotesi in cui la stazione appaltante si avvallesse del criterio dall'esclusione automatica delle offerte anomale (criterio consentito per gli appalti di valore inferiore a un milione di euro, per i lavori pubblici, o a 100.000 euro, per servizi e forniture).

Orbene, con la novella contenuta nella legge n. 69/09 viene cancellata la disposizione in parola, liberalizzando sostanzialmente la partecipazione alle medesime gare dei consorzi stabili e delle consorziate non indicate come esecutrici in sede di offerta.

Con l'abrogazione dell'art. 37, comma 7, terzo periodo, del Codice, le medesime considerazioni si estendono anche ai consorzi tra società cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane.

* * * * *

Il testo della legge 69/09 è consultabile nella sezione "Normativa" del sito www.cersapsrl.it.

* * * * *

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Prof. Avv. Andrea Musenga
(responsabile del servizio)

